

Nota 16 febbraio 2004

Prot. 267/P0075769

Oggetto: Disposizioni annuali per le nomine a presidente o commissario d'esame presso le scuole secondarie italiane funzionanti all'estero. Anno scolastico 2003/04

PREMESSA

Il Ministero degli Affari Esteri, nel quadro delle competenze che gli sono attribuite dagli artt. 625 e sgg. del D. L.vo n. 297/94, e più in particolare, per gli aspetti vigenti, dal D. I. n. 2508 del 7 gennaio 1999, all'art. 9, cc. 4 - 5, è tenuto ad assicurare lo svolgimento degli esami presso le scuole italiane secondarie all'estero. Per gli studenti che superino le prove è previsto il rilascio di un titolo di studio italiano (Diploma di Licenza media, o Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio).

Occorre ben precisare che le sedi disponibili per le nomine sono in numero estremamente ridotto (come risulta dai quadri 1.1 e 2.1) in rapporto a quello delle sedi operanti in territorio nazionale, e che pertanto possono essere ammesse a presentare domanda le categorie di personale aventi maggiori titoli giuridici. Tenuto infine conto delle innovazioni introdotte dal comma 7 dell'art. 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, si provvede a nominare esclusivamente un Presidente esterno nelle scuole statali italiane all'estero, nonché in quelle con regime paritario.

Per le residue scuole legalmente riconosciute si continuano tuttavia a costituire commissioni paritetiche, di cui faccia parte un eguale numero di commissari interni ed esterni. Considerato che esse tuttavia sono ormai in numero del tutto esiguo, da quest'anno per la nomina dei commissari NON occorre attingere a personale docente in servizio nelle scuole in Italia.

1. ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO SECONDARI DI SECONDO GRADO

1.1. Sedi

Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi

Scuole non statali: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Caracas, Buenos Aires, Casablanca, Colonia, Il Cairo, Lagos, Lima, Losanna, Lugano, Lugano-Sorengo, New York, Olivos (Buenos Aires), San Paolo, San Gallo, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo

N. B. L'elenco delle sedi è suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in rapporto a situazioni particolari che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos Aires, Lima, Olivos (Buenos Aires) e Villa Adelina (Buenos Aires) osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).

[Red.: Villani]

1.2. *Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di Presidente (legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 7 e legge n. 425/97 art. 4, c. 2); CCNL*

dell'Area V della Dirigenza del 10 gennaio 2002, siglato il 17 ottobre 2001, art. 26 comma 1, lettera a

DIRIGENTI SCOLASTICI

- a) Dirigente di istituto statale di istruzione secondaria superiore o inclusivo di istituto di istruzione secondaria superiore funzionante all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L. vo n. 297/94;
- b) Dirigente con contratto di assegnazione a istituto statale di istruzione secondaria superiore o inclusivo di istituto di istruzione secondaria superiore, in servizio in Italia, anche per le finalità di cui all'art. 626 del D. L.vo n. 297/94, purché con almeno 5 anni di anzianità complessiva fra ruolo dirigenziale e direttivo scolastico.

NOTA BENE. Il personale di cui alla lettera a) è tenuto a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la possibilità di indicare in allegato A la richiesta di esser nominati solo in caso di necessità dell'Amministrazione. I Sigg. Consoli sono tenuti ad assicurarsi che tutti i Capi di istituto abbiano presentato la scheda di domanda. Il criterio di priorità riservato a tale personale nell'ordine di nomina è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da assicurare, ma anche in ragione di una esigenza di contenimento della spesa. Pertanto le relative nomine saranno di norma disposte – quando possibile, ovvero quando non si ravvisino diverse ragioni di opportunità – con criterio di viciniorità tra la sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di rotazione e alternanza. Infine, nel caso eccezionale in cui non si riuscissero a coprire i posti disponibili con il personale di cui alle lettere a) e b), potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di disponibilità prodotte a questo Ministero da parte di Capi di istituzioni scolastiche secondarie di II grado collocati a riposo da non più di cinque anni.

1.3. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di Commissario esterno (legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 7) e legge n. 425/97 art. 4, c. 5 (esclusivamente per le scuole non statali legalmente riconosciute)

DOCENTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO

Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto statale di istruzione secondaria superiore, in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94, purché non impegnati quali commissari interni di servizio. Tali docenti sono tenuti a presentare domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Possono indicare di essere nominati solo in caso di necessità. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori (docenti di istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado), previo nulla osta della competente autorità accademica, oltre che della Rappresentanza competente. In caso di necessità l'Amministrazione nomina anche docenti, in servizio all'estero, di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, purché in possesso di titolo di studio e /o abilitazione previste.

1.5. Adempimenti dei Capi di istituto nelle scuole italiane all'estero e obblighi del personale in servizio all'estero

I Capi d'istituto operanti nelle scuole italiane all'estero provvedono a garantire la designazione formale dei membri interni, dando tempestiva comunicazione dei nominativi designati al Ministero degli Affari Esteri, per il tramite delle competenti Rappresentanze diplomatiche e consolari, e nei termini fissati con comunicazione a parte. Per gli esami che si svolgeranno in calendario australe, i termini sono fissati al 31 agosto 2004. I docenti in servizio all'estero che non siano stati nominati né commissari interni né commissari esterni (fatti salvi impedimenti legittimi) sono tenuti a restare in servizio sino alla data del 30 giugno 2004 in calendario boreale e sino alla data del 30 novembre 2004 in calendario australe. In ogni caso il Capo d'istituto si adopererà per assicurare, tra i docenti in servizio, la presenza a scuola, sino al termine delle operazioni d'esame, di almeno un insegnante non raggiunto da alcuna nomina per ogni corso funzionante, al fine di garantire la possibilità di sostituzioni anche ad operazioni d'esame avviate.

2. ESAMI DI LICENZA MEDIA

2.1. Sedi

Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi

Scuole non statali: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Bucarest, Buenos Aires, Caracas, Casablanca, Colonia (Stommeln), Gedda, Il Cairo, Lagos, La Plata, La Valletta, Losanna, Lima, Lugano Sorengo, Montevideo, Mosca, Nairobi, New York, Olivos (Buenos Aires), Port Harcourt, San Gallo, San Paolo, Teheran, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo.

Nota Bene. L'elenco delle sedi è comunque suscettibile di modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in rapporto ad eventuali situazioni particolari che possono verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos Aires, Lima, Montevideo, Olivos, e Villa Adelina osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).

2.2. *Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di presidente (D. P. R. n. 362/66, art. 7). CNNL dell'Area V della Dirigenza del 10 gennaio 2002, siglato il 17 ottobre 2001, art. 26 comma 1, lettera b*

DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO ALL'ESTERO

a) Dirigente di scuola media statale o inclusiva di scuola media statale, in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94;

DOCENTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO

b) Personale di ruolo della scuola in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94, e secondo l'ordine indicato dal D. P. R. n. 362/66, art. 7. I docenti delle scuole secondarie all'estero, medie e superiori, in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94 sono tenuti a presentare domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Possono indicare di essere nominati solo in caso di necessità. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori, previo nulla osta della competente autorità accademica, oltre che della Rappresentanza competente.

DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO IN ITALIA

- c) Dirigente con contratto di assegnazione a istituto statale di istruzione secondaria di primo grado o inclusivo di istituto di istruzione secondaria di primo grado, in servizio in Italia, purché con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza.

NOTA BENE. Il personale di cui alla lettera a) e b) è tenuto a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la possibilità di indicare in allegato A la richiesta di esser nominati solo in caso di necessità dell'Amministrazione. I Sigg. Consoli sono tenuti ad assicurarsi che i Capi di istituto in servizio nella rispettiva Circostrizione abbiano presentato la scheda di domanda, e che i Sigg. Capi di istituto a loro volta abbiano acquisito tutte le domande dei docenti aventi titolo ai sensi della presente circolare. Il criterio di assoluta priorità riservato a tale personale nell'ordine di nomina è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da assicurare, ma anche in ragione di una esigenza di contenimento della spesa. Pertanto le relative nomine saranno di norma disposte – quando possibile, ovvero quando non si ravvisino diverse ragioni di opportunità – con criterio di viciniorità tra la sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di rotazione e alternanza. Ai Presidenti di licenza media sono affidati anche gli incarichi di commissario governativo presso le residue scuole legalmente riconosciute. Nel caso eccezionale in cui si individuassero sedi presso le quali fosse necessario nominare, per le operazioni di scrutinio, un commissario governativo – e dove tuttavia contestualmente non si dovessero tenere per un qualunque motivo gli esami di licenza media –, i commissari stessi, la cui missione è in linea di massima per i costi a carico degli Enti gestori, sono individuati con il criterio della massima viciniorità possibile alla sede. Infine, nel caso eccezionale in cui non si riuscissero a coprire i posti disponibili con il personale di cui alle lettere a) e b) e c), potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di disponibilità prodotte a questo Ministero da parte di dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche secondarie di I grado collocati a riposo da non più di cinque anni.

3. ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER CHI ASPIRI A FAR PARTE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI D'ESAMI ALL'ESTERO

- a) non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
- b) non aver subito provvedimenti disciplinari né averne in corso;
- c) essere muniti, all'atto della nomina, di documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione;
- d) non trovarsi, all'atto della nomina, in posizione di qualsiasi tipo di congedo o assenza.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli aspiranti appartenenti alle categorie aventi titolo alla nomina ai sensi della presente circolare, e che siano in possesso dei requisiti prescritti, debbono presentare domanda al

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
Ufficio IV

Piazzale della Farnesina
00194 Roma

La domanda va redatta esclusivamente compilando il modello allegato (all. A). La stessa domanda, una volta sottoscritta dall'interessato, anche dirigente scolastico, deve altresì essere timbrata e firmata dall'Autorità competente per rilascio di *nulla-osta*. In calce alla domanda prodotta dai docenti in servizio all'estero, il Capo d'istituto attesta che il docente aspirante non è impegnato quale commissario interno presso la propria scuola.

La domanda del personale in servizio all'estero deve essere trasmessa a questo Ministero per il tramite della competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare entro e non oltre il 20 marzo 2004. Ai fini dell'accertamento del termine fa esclusiva fede la data acquisita al protocollo della stessa Rappresentanza Diplomatica o Consolare.

La domanda del personale in servizio in Italia deve invece essere spedita a cura dell'interessato, e a mezzo raccomandata ordinaria, entro e non oltre il 20 marzo 2004. Ai fini dell'accertamento del termine fa esclusiva fede il timbro postale della raccomandata in oggetto. L'Amministrazione non assume responsabilità per domande che fossero irrualmente prodotte.

Il termine del 20 marzo 2004 è perentorio anche per gli aspiranti che intendano esprimere preferenze per sedi con esami in calendario australe.

5. ESCLUSIONI

Non possono produrre domanda coloro che, in servizio nelle scuole in Italia, abbiano ricevuto nomina dal Ministero degli Affari Esteri quale Presidente di commissione presso le scuole italiane all'estero negli ultimi due anni scolastici (2001-02 e 2002-03) precedenti l'anno scolastico in corso (2003-04).

Non possono essere valutate domande di personale appartenente a categorie diverse da quelle su elencate.

Le domande prive del prescritto nulla-osta, incluse quelle dei dirigenti scolastici, o inviate oltre la data su indicata, ovvero contenenti dati personali incompleti o illeggibili, o prive di firme in originale (allegati A e C), non sono prese in considerazione.

Non sono nominati coloro che, in caso di indisponibilità delle sedi richieste, non abbiano esplicitamente dichiarato nella domanda la disponibilità per qualsiasi sede.

I Presidenti e Commissari negli esami finali di Stato e i Presidenti negli esami di Licenza media non possono essere nominati in commissioni operanti nella stessa scuola dove prestino servizio o dove abbiano prestato servizio, in commissione di esame, nei due anni precedenti l'anno in corso.

6. TITOLI VALUTABILI (DA INDICARSI NEL *CURRICULUM* ESCLUSIVAMENTE SECONDO IL MODELLO PREDISPOSTO: ALL. C)

La valutazione dei titoli si effettua con i criteri oggettivi di cui all' alleg. B.

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e nel *curriculum* sono rese ai sensi delle Leggi nn. 15/68 e 127/97 sotto la personale responsabilità del dichiarante. Il Ministero degli Affari Esteri si riserva in ogni momento la facoltà di controllarne la veridicità. Per i soli documenti relativi ai titoli di cultura, di cui al punto c e d, dell'Allegato B, deve essere allegata, insieme alla domanda, una semplice fotocopia.

Il *curriculum* contenente le dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli, oltre ad essere redatto sul modulo allegato, deve essere corredato dai dati necessari per gli

opportuni riscontri (ad esempio: concorso bandito con D. M. n. ... del ...; ovvero seconda laurea in ... conseguita il ... presso l'Università degli studi di ...; ecc.). I titoli indicati invece in modo generico non possono in nessun caso essere oggetto di valutazione, così come non possono essere oggetto di valutazione titoli diversi da quelli espressamente previsti in allegato B. Non sono ammesse integrazioni di titoli successivamente all'avvenuta presentazione della domanda.

Il personale che, contrariamente a quanto abbia indicato nella domanda, al momento della nomina si trovi sprovvisto di documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione decade dal diritto ad essere nominato e può essere immediatamente sostituito con altro aspirante.

7. ACCETTAZIONE E NOMINA

La nomina è conferita telegraficamente dal Ministero degli Affari Esteri – D.G.P.C.C. Uff. IV. L'accettazione, incondizionata, deve essere comunicata urgentemente e comunque non oltre tre giorni lavorativi (sabato incluso) dalla ricezione: o telegraficamente, o via *fax* (*fax*: 06-3691-2799) o per posta elettronica: dgpc4@esteri.it.

Al personale nominato sarà chiesto di citare, all'atto dell'accettazione, gli estremi del documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione. La mancata accettazione deve essere motivata e comunicata nel modo di cui sopra per consentire a questo Ministero l'immediata sostituzione dei rinunciatari. La documentazione che giustifichi la rinuncia deve essere tempestivamente inviata. Rinunce non comunicate o non motivate comporteranno inammissibilità della stessa domanda per i successivi due anni. Eventuali rinunce in calendario boreale, quantunque giustificate, non danno diritto a "recuperi" sul calendario australe del medesimo anno scolastico.

L'accettazione o la rinuncia con la relativa motivazione deve essere comunicata anche all'Autorità scolastica che ha concesso il nulla-osta.

Il personale nominato dall'Italia, e che abbia accettato la nomina, sarà invitato presso questo Ministero prima della partenza, dove potrà ricevere, oltre al biglietto di viaggio e agli anticipi delle spese di missione, tutte le informazioni e le istruzioni operative più opportune.

Il Vice Direttore Generale
Per la Promozione e la Cooperazione Culturale
F.to Savoia

ALLEGATO A (MODELLO DI DOMANDA)

**AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.P.C.C. - UFF. IV- 00194 ROMA**

Il sottoscritto (cognome e nome) _____

Nato a (città e provincia) _____ Il _____

Domiciliato a (città e provincia) _____

C.A.P. _____ via _____

Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

Dirigente scolastico di istituto: _____

Ovvero docente ordinario di _____ Classe concorso _____

In servizio presso _____

(città e provincia) _____ C.A.P. _____

via _____

tel. _____ Fax _____ e-mail _____

inserito nello **specifico ruolo** di attuale appartenenza ¹ dal _____

CHIEDE DI PARTECIPARE AGLI ESAMI DI STATO ALL'ESTERO PER L'ANNO SC. 2003-04

Preferibilmente in una di queste sedi (indicarne non più di quattro):

1. _____ 2. _____
3. _____ 4. _____

Desidera essere nominato solo in caso di necessità: (solo per docenti e dirigenti all'estero): _____ .
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi delle Leggi nn. 15/68 e 127/97:

- * di **essere / non essere** disponibile per qualsiasi altra sede (depenare la voce che non interessa);
 - * di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso a proprio carico;
 - * di non aver subito provvedimenti disciplinari di alcun tipo e di non averne in corso;
 - * di non aver ricevuto altro tipo di nomina dal M.A.E. per gli esami di licenza media, esami finali di Stato o dei corsi ex L. n. 153/71 negli ultimi due anni (2001-2002; 2002-03) precedenti l'anno scolastico 2003/2004.
- Il sottoscritto dichiara altresì di essere disposto a viaggiare con il mezzo più rapido ed economico prescelto dall'Amministrazione. Allega *curriculum* dettagliato e firmato (all. C).

Data _____

Firma _____
(cognome e nome per esteso e leggibile)

A CURA DELLA COMPETENTE AUTORITÀ SCOLASTICA
NULLA-OSTA

PER I DOCENTI IN ESCLUSIVO SERVIZIO ALL'ESTERO E PER I DIRIGENTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO O IN ITALIA

SI DICHIARA CHE IL DOCENTE NON È IMPEGNATO QUALE COMMISSARIO INTERNO NELL'ISTITUTO DI SERVIZIO (VALE SOLO PER DOCENTI IN ESCLUSIVO SERVIZIO ALL'ESTERO)

Data: _____ (timbro e firma della competente autorità)
Firma: _____

¹ Per i dirigenti scolastici si intende quale ruolo di attuale appartenenza quello relativo al ruolo di capo di istituto, indipendentemente dal diverso grado di istruzione eventualmente già diretto. L'anzianità peraltro si computa dalla data di assunzione nel servizio ex direttivo e non da quella determinata da eventuali effetti di decreti di ricostruzione di carriera ai fini giuridici e/o economici.

ALLEGATO B (TITOLI E PUNTEGGI)

TITOLI	PUNTEGGI
<i>Titoli di servizio</i>	
a) Anzianità nel ruolo di attuale appartenenza (1)	Punti 0,50 per ogni anno di servizio nel ruolo
b) servizio di ruolo prestato all'estero	Punti 0,50 per ogni anno (da sommarsi al punteggio dato dall'anzianità di cui al punto a)
c) servizio di ruolo prestato ai sensi dell'art. 626 del D. L.vo n. 297/94	Punti 0,40 per ogni anno (da sommarsi al punteggio dato dall'anzianità di cui al punto a, e per un massimo di 7 anni di servizio)
<i>Titoli di studio e di cultura (2)</i>	
a) libera docenza ovvero dottorato di ricerca	Punti 3
b) ulteriore diploma di laurea oltre quello che ha dato accesso all'attuale posizione lavorativa	Punti 2
c) specializzazione post-universitaria di durata biennale (3)	Punti 2
d) specializzazione post-universitaria di durata annuale (3)	Punti 1
e) superamento delle prove di accertamento per la destinazione all'estero del personale della scuola	Punti 2
f) idoneità in concorsi diversi da quelli che hanno consentito l'accesso all'attuale ruolo di appartenenza (solo per dirigenti scolastici)	Punti 1 per concorso di livello pari o superiore
g) abilitazione o idoneità all'insegnamento per classi di concorso diverse da quella di attuale titolarità (solo per docenti in servizio all'estero)	Punti 1 per concorso di livello pari o superiore

(1) Per i dirigenti scolastici si intende quale ruolo di attuale appartenenza quello relativo al ruolo di capo di istituto, indipendentemente dal diverso grado di istruzione eventualmente già diretto, e comunque con riferimento anche al servizio prestato nel precedente ruolo direttivo. Per i docenti dell'istruzione secondaria in servizio all'estero si intende quello relativo alla classe di concorso di attuale titolarità.

(2) Non sono cumulabili più titoli di studio e di cultura appartenenti alla stessa tipologia (ossia individuati in tabella con la stessa lettera: a, b, c ...).

(3) Per diploma di specializzazione biennale o annuale si intende quello rilasciato al termine di studi accademici *post lauream* di pari durata, al seguito di superamento di esami espressi in TREN- TESIMI e al seguito di dissertazione finale. Per tale titolo va acclusa alla domanda copia fotostatica semplice (cioè anche non necessariamente autenticata) del diploma o del relativo certificato. Non sono prese in considerazione attestazioni che non rechino esplicito riferimento al termine *specializzazione*.

ALLEGATO C - CURRICULUM (da allegare alla domanda - Allegato A)

Cognome: _____ Nome: _____

Ruolo e posizione giuridica: _____

TITOLI DI SERVIZIO

Anni Punti

a) anzianità nel ruolo di appartenenza (vd. nota 1 ad Allegato B)		
b) servizio di ruolo prestato all'estero		
c) servizio prestato ai sensi dell'art. 626 del D. L.vo n. 297/94		

N.B. L'anno scolastico in corso (2003/04) non va computato

POSSESSO DI TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA (compilare la colonna di sinistra, barrando la casella *SI* in caso di possesso del titolo)

PUNTI

a) libera docenza ovvero dottorato di ricerca in _____ conseguita il _____ presso _____ ai sensi del _____	SI	-----
b) ulteriore diploma di laurea <u>oltre a quello che ha dato l'accesso al ruolo di appartenenza</u> , in _____ conseguito il _____ presso _____ ai sensi del _____	SI	-----
c) specializzazione post-universitaria di durata biennale in _____ conseguita il _____ presso _____ ai sensi del _____	SI	-----
d) specializzazione post-universitaria di durata annuale in _____ conseguita il _____ presso _____ ai sensi del _____	SI	-----
e) superamento delle prove di accertamento per la destinazione all'estero del personale della scuola conseguito il _____ ai sensi del _____	SI	-----
f) idoneità in concorsi diversi da quelli che hanno consentito l'accesso all'attuale ruolo di appartenenza (solo per i dirigenti scolastici), conseguita il _____ ai sensi del _____	SI	
g) abilitazione o idoneità all'insegnamento per classi di concorso diverse da quella che ha consentito l'accesso al ruolo di attuale appartenenza soltanto per le scuole secondarie superiori di II grado (solo per docenti della scuola secondaria di secondo grado) 1) in _____ conseguita il _____ presso _____ ai sensi del _____ ...	SI	

Data, _____

Firma _____

(per esteso e leggibile)